



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 luglio 2007
(OR. en)**

11094/07

**PESC 819
COAFR 222
RELEX 509
CONUN 36
COARM 48**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento
 (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della
 Liberia

REGOLAMENTO (CE) N. .../2007 DEL CONSIGLIO

del

**che modifica il regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive
nei confronti della Liberia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2007/93/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che modifica e proroga la posizione comune 2004/137/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia¹,

vista la proposta della Commissione,

¹ GU L 41 del 13.2.2007, pag. 17.

considerando quanto segue:

- (1) La posizione comune 2004/137/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia¹, prevedeva l'attuazione delle misure definite nella risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Liberia, compresi un embargo sulle armi e il divieto di assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari.
- (2) In conformità delle risoluzioni 1647 (2005), 1683 (2006), 1689 (2006) e 1731 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, le posizioni comuni 2006/31/PESC², 2006/518/PESC³ e 2007/93/PESC del Consiglio hanno confermato la proroga delle misure restrittive di cui alla posizione comune 2004/137/PESC e disposto alcune modifiche.
- (3) Il regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio, del 10 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia⁴, vieta la prestazione alla Liberia di assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari e l'importazione di diamanti grezzi dalla Liberia.

¹ GU L 40 del 12.2.2004, pag. 35. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2007/400/PESC (GU L 150 del 12.6.2007, pag. 15).

² Posizione comune 2006/31/PESC, del 23 gennaio 2006, che proroga le misure restrittive nei confronti della Liberia (GU L 19 del 24.1.2006, pag. 38).

³ Posizione comune 2006/518/PESC, del 24 luglio 2006, che modifica e rinnova talune misure restrittive nei confronti della Liberia (GU L 201 del 25.7.2006, pag. 36).

⁴ GU L 40 del 12.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 719/2007 (GU L 164 del 25.6.2007, pag. 1).

- (4) Alla luce degli sviluppi in Liberia, il 20 dicembre 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1731 (2006), che ha prorogato le misure restrittive nei confronti della Liberia disposte dalla risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ha deciso che le misure sulle armi non si dovevano applicare alle forniture, preventivamente notificate al comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003), di equipaggiamenti militari non letali – salvo armi e munizioni non letali – destinati esclusivamente ai membri della polizia e delle forze di sicurezza del governo liberiano, controllati e formati dall’inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell’ottobre 2003.
- (5) La posizione comune 2007/93/PESC dispone un’ulteriore deroga per tali forniture e sollecita l’azione della Comunità.
- (6) È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 234/2004 per quanto riguarda l’identificazione delle autorità competenti.
- (7) È opportuno che la modifica abbia effetto retroattivo alla data successiva all’adozione della risoluzione 1731 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 234/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 234/2004 è così modificato:

1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti, indicate nei siti web elencati all'allegato I, dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore del servizio possono autorizzare la prestazione di:
 - a) assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi:
 - i) alle armi e al materiale bellico, qualora tale assistenza o servizi siano esclusivamente diretti a sostenere la missione delle Nazioni Unite in Liberia e ad essere usati dalla stessa, o
 - ii) ad armi e munizioni che restano sotto la custodia del Servizio speciale di sicurezza per i fini operativi voluti e siano state fornite, con l'approvazione del comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai membri del suddetto servizio per attività di formazione prima del 13 giugno 2006;

- b) finanziamenti e assistenza finanziaria relativi:
- i) alle armi e al materiale bellico esclusivamente diretti a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma delle forze armate e di polizia liberiane e ad essere usati nel quadro dello stesso programma, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ne abbia approvato l'esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento,
 - ii) a equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ne abbia approvato l'esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento,
 - iii) ad armi e munizioni destinate ai membri della polizia e delle forze di sicurezza del governo liberiano, controllati e formati dall'inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell'ottobre 2003, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ne abbia approvato l'esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento,

iv) a equipaggiamenti militari non letali - salvo armi e munizioni non letali - destinati esclusivamente ai membri della polizia e delle forze di sicurezza del governo liberiano, controllati e formati dall'inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell'ottobre 2003, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ne abbia approvato l'esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento.

2. Non vengono concesse autorizzazioni per le attività che hanno già avuto luogo.";

2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

1. Qualora tali attività siano state preventivamente approvate dal comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e in deroga all'articolo 2 del presente regolamento, l'autorità competente, indicata in uno dei siti web elencati all'allegato I, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio può autorizzare la fornitura di assistenza tecnica pertinente:

a) alle armi e al materiale bellico destinati esclusivamente a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma per le forze armate e di polizia liberiane e ad essere utilizzati in detto programma:

- b) agli equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo;
- c) alle armi e munizioni destinati ai membri della polizia e delle forze di sicurezza del governo liberiano, controllati e formati dall'inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell'ottobre 2003.

L'autorizzazione del comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite viene chiesta tramite l'autorità competente, indicata in uno dei siti web elencati all'allegato I, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio.

Il governo dello Stato membro interessato e il governo liberiano presentano al comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una richiesta congiunta di approvazione dell'assistenza tecnica riguardante le armi e munizioni di cui alla lettera c).

2. Non vengono concesse autorizzazioni per le attività che hanno già avuto luogo.";

3) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 8 bis

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web elencati all'allegato I o attraverso gli stessi.

2. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le loro autorità competenti, come pure le eventuali modifiche delle stesse.";
- 4) l'allegato I del regolamento (CE) n. 234/2004 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 21 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

"Allegato I

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 3 e 4 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIA

<http://www.mfa.government.bg>

REPUBBLICA CECA

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

DANIMARCA

<http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/>

GERMANIA

<http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html>

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GRECIA

<http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/>

SPAGNA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/>

IRLANDA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIA

<http://www.esteri.it/UE/deroghe.html>

CIPRO

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LETTONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt>

LUSSEMBURGO

<http://www.mae.lu/sanctions>

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

<http://www.minbuza.nl/sancties>

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

<http://www.msz.gov.pl>

PORTOGALLO

<http://www.min-nestrangeiros.pt>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

<http://www.foreign.gov.sk>

FINLANDIA

<http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet>

SVEZIA

<http://www.ud.se/sanktioner>

REGNO UNITO

<http://www.fco.gov.uk/competentauthorities>

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Direzione generale Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC

Unità A.2. Gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32 2) 295 55 85, 296 61 33

Fax: (32 2) 299 08 73".